

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 170 DEL 21/07/2020

OGGETTO: PARCO NATURALE ARCHEOLOGICO DELL'INVOLATA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO PAOLO GIOFFREDA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.640,00 COMPENSIVO DI CASSA CIG: ZCD2DBBBCE.

Con impegno contabile ☒Con I.R.A.P. ☐Senza impegno contabile ☐

L'ESTENSORE
(Geom. R. De Sanctis)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
TECNICO
(Dott.ssa A Polenta)

IL DIRETTORE
Avv. Fabio Refini

.....

.....

F.to A. Polenta
A. Polenta

.....

Constatate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ☒ SFAVOREVOLE ☐ DI REGOLARITA' CONTABILE

NOTE/MOTIVAZIONI:

.....

.....

Palombara Sabina,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Laura Rinaldi

.....

INSERIMENTO IMPEGNI:

Anno Finanziario	C/P (*)	Capitolo n.	Stanziamento Bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	num. Imp.	Importo	Creditore

(*) C = competenza; P = pluriennale

NOTE:

.....

.....

Palombara Sabina,

L'ADDETTO

.....

REGIONE LAZIO
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI
(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989)
Palombara Sabina (RM)

DETERMINAZIONE

Numero Registro Generale

NR. 170 Data 21/07/2020	OGGETTO: PARCO NATURALE ARCHEOLOGICO DELL'INVOLATA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO PAOLO GIOFFREDA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.640,00 COMPRENSIVO DI CASSA CIG: ZCD2DBBBCE.
----------------------------------	---

L'anno Duemilaventi (2020) il giorno ventuno del mese di luglio in modalità lavorativa Smart Working

IL DIRETTORE

Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio con Decreto n. T00040 del 21 febbraio 2020;

VISTA la Deliberazione del Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n. 12 del 02/03/2020 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di contratto di lavoro per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Avv. Fabio Refini e stipula;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTA la Legge n. 394/1991 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge regionale 06. 10. 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 26.6.1989 n. 41, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.19;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.lgs. del 23 Giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge del 5 Maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 20.11.2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio" per quanto compatibile con il D.lgs. 118 del 2011 e riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 55 della medesima L.R., a dichiarare la regolarità tecnica/contabile della presente determinazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 dell'Ente Parco, adottato con Deliberazione del Presidente n. 39 del 23.09.2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale NR. 272 del 25.09.2019, con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione Gestionale 2020 e Pluriennale 2021-2022 ai sensi dell'art. 39 comma 10 del D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 27.12.2019, con la quale è stato approvato per gli Enti dipendenti della Regione Lazio il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

VISTA la Deliberazione del Presidente nr. 28 del 01/07/2020 che individua Titolare del trattamento dei dati l'Ente Parco nella figura del Presidente dell'Ente nella veste di rappresentante legale e nomina Responsabile del trattamento dei dati dell'Ente Parco l'Avv. Fabio Refini;

PREMESSO CHE:

- ✓ con Legge Regionale 20 giugno 1996, n. 22 è stato istituito il Parco archeologico-naturalistico dell'Inviolata che comprende un'area di circa 460 ettari a nord-est di Roma, nel Comune di Guidonia Montecelio;
- ✓ che nella legge istitutiva del Parco archeologico-naturalistico dell'Inviolata la gestione dell'area era affidata al Comune di Guidonia - Montecelio;
- ✓ Con la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 dell'11/08/2016- Supplemento n. 2, "Disposizioni concernenti il Parco naturale – archeologico dell'Inviolata-Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 -Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modifiche", la gestione del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata è stata affidata all'ente regionale di diritto pubblico Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili";
- ✓ ad oggi l'amministrazione del Parco è intervenuta e costantemente per la valorizzazione e controllo dell'area affidata;
- ✓ con atto deliberativo n. 55 del 25.11.2016 il Presidente dell'Ente Parco ha individuato le azioni necessarie per avviare la gestione dell'area e gli interventi prioritari;

VISTA la nota prot. n. 761 del 14.02.2017, con la quale l'Ente Parco ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale la collaborazione del Dott. Zaccaria Mari per la stesura di un documento preliminare alla progettazione che individui gli interventi e i costi necessari per la messa in sicurezza e l'eventuale recupero dei siti di seguito elencati:

- il Mausoleo del Monte dell'Incastro;
- la chiesa di San Nicola a Marco Simone;
- la torraccia dell'Inviolata;

VISTE le relazioni pervenute in data 29.03.2017 da parte del Funzionario Archeologo Dott. Zaccaria Mari, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale che evidenziano la necessità di mettere in sicurezza i siti archeologici presenti all'interno del Parco Archeologico dell'Inviolata;

VISTA la nota prot. n. 3241 del 06.08.2019, con la quale l'Ente Parco ha trasmesso alla Regione Lazio-Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree protette, le relazioni suddette per richiedere un finanziamento per dare seguito a quanto evidenziato nelle relazioni del Dott. Mari;

VISTA la determinazione dirigenziale della Regione Lazio del 10.06.2020, n.G06761, con la quale è stata impegnata a favore dell'Ente Parco la somma di €100.000,00 che come da emendamento alla legge di Stabilità regionale 2020, è finalizzata alla copertura delle maggiori esigenze di gestione ordinaria per l'anno 2020, derivanti anche, dall'ampliamento del proprio territorio con l'inclusione dell'area naturale protetta regionale del Parco dell'Inviolata e per un'azione di valorizzazione del marchio di qualità del Parco;

CONSIDERTO CHE con Determinazione n. 166 del 15/07/2020 l'Ente ha provveduto all'affidamento dei lavori di manutenzione dell'area denominata Parco dell'Inviolata;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'affidamento dell'incarico ad un tecnico esperto di arte sacra per le seguenti attività:

1 - supervisione della cantierizzazione del Parco dell'Inviolata;

2 - Studio di fattibilità in relazione ai lavori e agli interventi da eseguire di concerto con la Soprintendenza;

VISTI:

✓ l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, recante "Principi in materia di trasparenza",

✓ l'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di consulenza specialistica, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;

✓ l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

✓ l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese", e che "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

CIO' PREMESSO ritenuto, di procedere mediante procedure semplificate, ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione della peculiarità e della specificità dell'incarico;

ATTESO che la procedura in argomento ha per oggetto la fornitura di un servizio, come definito dall'art. 3 — comma 2° - lettera ii) del D. Lgs.vo n. 50/2016;

VISTO il CV dell'Arch. Paolo Gioffreda allegato alla presente;

VISTA la bozza di convenzione di incarico professionale allegata alla presente;

ATTESO CHE l'importo dell'affidamento del servizio per l'Architetto Paolo Gioffreda è pari ad € 3.640,00 (tremilaseicentoquaranta/00) comprensivi di cassa e quindi inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016 è ammesso l'affidamento diretto;

RITENUTO tale compenso economicamente vantaggioso in relazione all'attività che il professionista incaricato dovrà svolgere;

RILEVATO che ai sensi della Delibera ANAC. n. 1 dell'11 gennaio 2017, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) associato all'incarico suddetto è il seguente: CIG: **ZCD2DBBBCE**;

VISTO CHE:

- con nota prot. n. 1756 del 21/07/2020 è pervenuto al protocollo dell'ente parco il Durc dell'Arch. Paolo Gioffreda dal quale risulta che il professionista è in regola con il versamento dei contributi;
- il professionista è stato invitato a sottoscrivere la modulistica relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari e l'Informativa trattamento dati personali;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione della convenzione avverrà solo in seguito all'acquisizione della documentazione suddetta;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento dell'incarico e all'impegno della somma pari ad € 3.640,00 comprensivo di cassa in quanto rientra nel regime forfettario, a favore dell'Arch. Paolo Gioffreda e che tale importo graverà sul Cap. A03010 esercizio finanziario 2020 che offre la necessaria disponibilità,

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 55 della L.R. 25/2001;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. di affidare l'incarico all'Arch. Paolo Gioffreda,

Roma e Provincia con il numero 14397 sezione A, iscritto all'ordine degli Architetti di
per le seguenti attività:
 - supervisione della cantierizzazione del Parco dell'Inviolata;
 - Studio di fattibilità in relazione ai lavori e agli interventi da eseguire di concerto con la Soprintendenza;
2. di approvare la bozza di convenzione di incarico professionale allegata alla presente;
3. Di procedere alla sottoscrizione della convenzione allegata, previa acquisizione della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e all'informativa sulla privacy;
4. di impegnare la somma di € 3.640,00 comprensivi di cassa in quanto rientra nel regime forfettario, a favore dell'Arch. Paolo Gioffreda sul Cap. A03010 esercizio finanziario 2020 che offre la necessaria disponibilità;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sull'albo pretorio online dell'Ente;

Il Direttore
Avv. Fabio Refini

Si allega:

- CV del dell'Arch. Paolo Gioffreda
- DURC prot. n. 1756 del 21/07/2020

**LAVORI PER
INCARICO PROFESSIONALE
CIG:**

CONVENZIONE

TRA

L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, con sede in Palombara Sabina (RM), Viale A. Petrocchi n. 11, C.F.94008720586 rappresentato dall'Avv.to Fabio Refini, nato a _____ il _____ il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili suddetto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco, di seguito denominato anche "Ente" o "Committente";

E

Il dott. Giuffreda Paolo,

di seguito denominato per brevità Consulente,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili conferisce al dott. Paolo Giuffreda , che accetta, l'incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 36 , comma 1 e comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, consistente nel supporto al Parco in qualità di supervisione della cantierizzazione del Parco dell'Inviolata e lo studio di fattibilità in relazione ai lavori e agli interventi da eseguire di concerto con la Soprintendenza.

Il Consulente deve garantire, attraverso la sua esperienza professionale, il supporto tecnico all'Ente Parco in merito agli aspetti _____ , per i lavori di _____ - che si svilupperà nelle seguenti attività:

ART. 2 - DURATA

I Consulente si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo precedente con decorrenza dalla firma fino al termine dei lavori

ART. 3 - SEDE DI LAVORO

Il Consulente, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 4, si impegna a prestare la propria attività presso la propria sede, utilizzando mezzi a propria disposizione e di servizio.

Il Consulente, per _____ dovrà garantire la presenza .

Il Consulente nello svolgimento dell'incarico è legato al segreto d'ufficio e in nessun caso può allontanare i documenti dalla sede dell'Ente.

ART. 4 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO

Il presente contratto di prestazione professionale è sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Il Consulente, nell'esercizio dell'attività di cui all'art.1, non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il Committente - in particolare effettuato per il tramite del Direttore f.f. dell'Ente Parco e il Responsabile del Procedimento - sui tempi e sui modi della prestazione.

Il Committente non eserciterà nei confronti del Consulente alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Per la prestazione professionale oggetto del presente contratto - è previsto un compenso pari a € _____ oneri compresi. Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il Consulente dovrà produrre ed i pagamenti saranno effettuati _____ a fronte dell'attività svolta.

ART. 6 - EVENTUALI RIMBORSI SPESE

Le spese effettuate per l'incarico non danno diritto a rimborso, essendo ricomprese nell'ammontare dello stesso.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE

Al Consulente è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, il servizio affidato, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ferma restando la facoltà dell'Ente Parco di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Parco potrà risolvere di diritto la presente Convenzione previa dichiarazione da comunicarsi al Consulente con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la presente Convenzione;
- b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – della presente Convenzione.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Consulente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente Parco.

In caso di risoluzione della presente Convenzione, l'Ente Parco si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio.

ART. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Consulente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente Parco dichiara che i dati relativi al consulente verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione. Il consulente con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART. 12-RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Consulente garantisce e solleva l'Ente Parco da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti per quanto riguarda le proprie competenze. Il Consulente, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento e in ragione della stessa.

Il Consulente è obbligato a rispettare gli adempimenti previsti nel D.lgs 81/2008.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le eventuali spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, in caso d'uso, saranno integralmente poste a carico del Consulente.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del servizio e della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Tivoli.

Letto approvato e sottoscritto

Firmato in data, _____

(Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili)

(Il Direttore)

dott.

(il Consulente)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui all'art. 4 sulle modalità della prestazione, all'art. 9 in materia di recesso, all'art. 10 e 11 con particolare riferimento alla clausola di esclusiva e alle regole del segreto e della riservatezza, che per il committente rivestono carattere di essenzialità ex art. 1456 del c.c.

IL FILE VIENE CONSERVATO SECONDO LA NORMATIVA DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA.